d) istituzione di sportelli unici che prestino consulenza su tutte le formalità da espletare per la creazione di imprese, in particolare nelle regioni meno favorite;

e) sostituzione dell'autorizzazione formale con procedure di approvazione tacita, in base alle quali al termine di un determinato periodo il silenzio dell'amministrazione è considerato come approvazione;

f) miglioramento dell'informazione delle piccole e medie imprese, in particolare mediante la pubblicazione di vademecum, opuscoli e organigrammi delle amministrazioni;

g) codificazione delle normative;

h) soppressione delle normative superflue e adeguamento delle leggi che non riflettono piú la realtà economica e sociale;

4. di creare o mantenere in funzione all'interno dei propri servizi un comitato consultivo cui partecipino rappresentanti del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, e della pubblica amministrazione, allo scopo di promuovere la semplificazione delle procedure amministrative e delle normative;

5. di informare regolarmente la Commissione dei principali risultati in materia di semplificazione amministrativa, dei problemi incontrati e delle iniziative proposte affinché la Commissione possa garantire che tutti gli Stati membri siano perfettamente al corrente degli sviluppi e delle possibilità in materia;

6. di tenere conto della necessità di semplificare le procedure amministrative nell'esaminare le proposte di nuove norme nazionali e nell'adottare le misure volte all'attuazione della normativa comunitaria.

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee

COM(89) 304 def.

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 1989, in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE e dall'articolo 119, paragrafo 2 del trattato Euratom)

(89/C 189/14)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 119, secondo comma,

modifica la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee [1] come indicato in appresso:

— il testo del quarto considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che tali provvedimenti speciali potrebbero rivelarsi inefficaci se per la loro applicazione fosse richiesto in ogni singolo caso il consenso preliminare dei funzionari interessati; considerando quindi che, essendo dettati dall'interesse del servizio, essi devono poter avere carattere costrittivo e non essere subordinati a tale consenso nel caso di funzionari della categoria A, le cui funzioni di concezioni, di direzione e di studio rivestono particolare importanza per la realizzazione dei programmi di ricerca;»

— all'articolo 1, paragrafo 1, la data «31 dicembre 1989» è sostituita dalla data «28 febbraio 1990» e l'espressione «10 anni di servizio» è sostituita dall'espressione «15 anni di servizio»;

[1] GU n. C 267 del 14. 10. 1988, pag. 2.

— all'articolo 2, dopo il paragrafo 2 è inserito un paragrafo 3, così redatto:

«Fra i funzionari che non hanno richiesto l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, potranno figurare nella lista di cui al paragrafo 1 solo quelli di categoria A.»;

— il paragrafo 3 attuale diventa il paragrafo 4;

— all'articolo 3, paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte chieste dalla Commissione in occasione delle richieste annuali di informazioni sul reddito lordo percepito dall'interessato nelle sue nuove funzioni e a comunicare all'istituzione, nel periodo intercorrente fra tali richieste annuali, ogni elemento che possa modificare i suoi diritti all'indennità».